



**CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
SALERNO**

REGOLAMENTO ELETTORALE

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI
DELEGATI N.5 DEL 26.06.2014**

Art.1 - (Assemblea dei consorziati)

1 - L'Assemblea dei consorziati ha funzioni elettive ed è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile iscritti nel catasto del Consorzio.

2 - Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea dei consorziati i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare, in tutto o in parte, i contributi consortili di bonifica e di irrigazione.

3 - L'Assemblea dei consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei Delegati.

Art. 2 - (Fasce di contribuenza ai fini delle elezioni consortili)

1 - Ai fini delle elezioni dei Delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

2 - Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

3 - Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima

fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4 - Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia.

5 - Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

6 - La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

7 - L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nell'elenco degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

Art. 3 - (Convocazione Assemblea)

1 - La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto da pubblicarsi nell'Albo consorziale almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa. Tale manifesto sarà

altresì divulgato mediante affissione murale nei Comuni e nelle Frazioni del comprensorio da effettuarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2 - In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno e l'ora di inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi e le liste dei candidati, distinte per fasce; sarà altresì riportato il testo dell'art.10 dello Statuto.

3 - Della data di convocazione dell'Assemblea verrà data anche comunicazione mediante avviso da pubblicarsi per due volte su due giornali quotidiani scelti tra quelli di maggiore diffusione locale.

4 - L'Assemblea ha luogo normalmente ogni 5 anni, e possibilmente entro il 30 del mese di novembre, sempre che siano trascorsi 30 giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Consiglio dei Delegati riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 4 - (Ineleggibilità ed incompatibilità)

1 - Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:

- a) gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti;
- c) gli interdetti dai pubblici uffici;
- d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;

- f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
- g) coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
- j) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

2 - Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.

3 - Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente della Deputazione Amministrativa sono incompatibili con la carica di Consigliere Regionale, Presidente e Vicepresidente della Giunta Provinciale, Sindaco dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e Presidente degli enti strumentali della Regione.

Art. 5 - (Diritto di voto - Elettorato attivo)

1 - L'elenco degli aventi diritto al voto, per ciascun consorziato, ordinato secondo lettere dell'alfabeto, dovrà contenere:

- le generalità;
- nel caso di rappresentanza necessaria di cui al quinto e sesto comma del presente articolo, anche le generalità del rappresentante designato ai sensi del settimo comma del presente articolo;

- l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale sono state indette le elezioni;
- la fascia di contribuenza alla quale l'avente diritto al voto appartiene ai sensi del precedente art. 2;
- l'indicazione del seggio presso il quale dovrà essere esercitato il diritto di voto.

2 - Hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati di cui ai commi 1 e 2 del precedente art.1 che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili riferiti all'ultimo quinquennio antecedente all'anno di convocazione dell'Assemblea. Essi eleggono nel loro seno, con voto libero e segreto, i dodici componenti elettivi del Consiglio dei Delegati.

3 – Ogni membro dell'Assemblea dei consorziati ha diritto ad un voto che esercita una sola volta, nella sezione in cui risulta maggior contribuente e nell'ambito di una sola fascia di rappresentanza, individuata a termini delle disposizioni contenute nell'art. 22 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 e nell'art. 8 dello Statuto consortile, di cui al precedente art. 2.

4 - In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza delle quote, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della ditta iscritta nell'elenco degli

aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

5 - Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di voto viene esercitato dai rispettivi rappresentanti, nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto.

6 - Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori e dagli amministratori.

7 - I rappresentanti delle persone giuridiche o dei soggetti collettivi in genere potranno esercitare il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che rappresentano, sia per gli eventuali immobili di cui siano personalmente proprietari in tutto o in parte. Lo stesso dicasi per i rappresentanti dei minori e degli interdetti e per il curatore o l'amministratore dei falliti e dei sottoposti ad amministrazione giudiziaria.

Art. 6 - (Approvazione, deposito e pubblicazione elenco aventi diritto al voto)

1 - La deliberazione del Consiglio dei Delegati di approvazione dell'elenco e della composizione delle fasce degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata, oltre che nell'Albo del Consorzio, anche nell'Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di quindici giorni consecutivi.

2 - Durante lo stesso periodo l'elenco generale dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e, per estratto, presso quelli dei Comuni anzidetti.

3 - Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione nei Comuni e nelle Frazioni di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione delle eventuali richieste di rettifica da parte di chiunque vi abbia interesse.

4 - Nel manifesto dovrà essere riportato il testo dell'art.10 dello Statuto consortile.

Art. 7 - (Richieste di rettifica e successive variazioni all'elenco)

1 - I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere diretti al Consiglio dei Delegati e fatti pervenire, mediante raccomandata a.r., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio delle ore dodici del quindicesimo giorno dall'ultimo di affissione presso l'Albo del Consorzio.

2 - Il Consiglio dei Delegati, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni nell'elenco.

3 - Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata a.r.

4 - Decise le richieste ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 10 dello Statuto ed ai commi 2, 3 e 4 dell'art.14 del

presente regolamento, il Consiglio introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti - ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti - e provvede, sulla base dell'elenco generale, a far compilare, in ordine alfabetico, gli elenchi per ciascuna delle fasce di aventi diritto al voto di cui all'art.8 dello Statuto ed al precedente art. 2 e per ciascun seggio elettorale, contenenti due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

Art. 8 - (Candidati e sottoscrittori di lista - Elettorato passivo)

1 - Sono eleggibili a Consigliere gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

2 - Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti fra gli iscritti nell'elenco stesso, nell'ambito della rispettiva fascia di rappresentanza.

Art. 9 - (Liste dei candidati)

1 - Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati.

2 - Il numero massimo dei candidati compresi in ciascuna lista non può superare il numero dei Delegati da eleggere per la fascia di appartenenza.

3 - Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori dovranno essere autenticate nelle forme di legge o da funzionari del Consorzio, all'uopo designati dal Presidente.

4 - Di tutti i candidati deve essere indicato (nelle liste) il cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva.

5 - I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati e di presentatori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposte le firme delle liste successive e, quindi, le firme depennate non concorrono al raggiungimento del 2% del totale dei voti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10 - (Presentazione ed accettazione delle liste)

1 - Le liste e gli allegati devono essere consegnate, in duplice esemplare, alla Segreteria del Consorzio entro e non oltre le ore dodici del quarantesimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea. Un funzionario del Consorzio, all'uopo designato dal Presidente, ne rilascerà ricevuta, restituendo un esemplare da lui firmato con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

2 - La Deputazione Amministrativa, entro il quinto giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, verifica la regolarità delle liste presentate ed in particolare:

- a) accerta se le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, eliminando quelle che non lo sono;
- b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al comma 4 del precedente articolo 9 e che non abbiano sottoscritto la lista stessa ovvero che comunque non siano elettori della rispettiva fascia;
- c) cancella i nomi dei candidati e dei presentatori già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- d) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiori al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Le determinazioni, debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.

3 - Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, il Presidente del Consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

4 - Il Presidente del Consorzio provvede alla pubblicazione delle liste dei candidati, mediante affissione di apposito manifesto all'albo del

Consorzio, almeno trenta giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea nonché mediante affissione murale in tutti i Comuni ricadenti nel comprensorio, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 11 - (Sezioni elettorali)

Le operazioni di voto per l'elezione dei membri del Consiglio dei Delegati avranno luogo nelle Sezioni elettorali che verranno all'uopo individuate dal Consiglio dei Delegati su proposta della Deputazione Amministrativa.

Art. 12 - (Assegnazione dei seggi)

1 - Ogni fascia elegge un numero di Delegati, sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale.

2 - L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, escludendo la parte decimale del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti, o, in caso di parità, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

3 - Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

4 - Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al

voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

5 - Nei casi previsti ai commi 3 e 4, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

6 - In caso di parità di voti di lista, i seggi risultanti dai resti andranno assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di queste ultime, ai candidati più anziani di età.

7 - Il quoziente elettorale è dato dalla divisione del numero dei voti validi, per il numero dei seggi da assegnare.

8 - I resti sono dati dal numero dei voti che residuano dalla divisione tra il numero totale di voti validi di ciascuna lista ed il quoziente elettorale decurtato della parte frazionaria.

Art. 13 - (Cumulo dei contributi)

1 - I soggetti indicati al precedente art. 5 vengono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, anche situati in Comuni diversi del comprensorio.

2 - In caso di comunione, il cumulo viene effettuato in capo al primo intestatario con riferimento solo agli immobili di proprietà in comunione. Analogamente si procede, qualora ne ricorrano i

presupposti, nei riguardi di altro intestatario della comunione al quale sia stata conferita delega congiunta.

3 - Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo, con esclusione di quelli appartenenti, a titolo personale o quale intestatario di comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.

Art. 14 - (Deleghe ed atti abilitanti all'espressione del voto)

1 - Ogni avente diritto al voto, può farsi rappresentare nell'Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non é ammesso il cumulo di più di due deleghe.

2 - Alla stregua di quanto previsto dall'art.10 dello Statuto e dal precedente articolo 5, per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

3 - In caso di comunione, qualora il diritto al voto non sia esercitato dal primo intestatario, può essere conferita delega congiunta ad uno dei partecipanti alla comunione stessa da parte dei titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato.

4 - Per gli organismi associativi non riconosciuti il voto può essere

validamente espresso dai soggetti di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile

5 - In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto, per l'inserimento dei rispettivi nominativi nell'elenco degli aventi diritto al voto, anche ai fini dell'elettorato passivo.

6 - Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata nelle forme di legge o da funzionari del Consorzio, all'uopo designati dal Presidente.

7 - Tali deleghe devono essere consegnate al Presidente del Seggio elettorale.

Art. 15 - (Composizione e nomina del seggio elettorale - Validità delle operazioni)

1 - Il seggio elettorale è composto da un presidente, da un segretario e da due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

2 - I componenti del seggio sono nominati dalla Deputazione del Consorzio e sono considerati, per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle loro funzioni.

3 - I presentatori ed i candidati delle liste da votare sono esclusi dalle funzioni di componenti il seggio elettorale.

4 - Per la validità delle operazioni elettorali del seggio devono trovarsi sempre presenti almeno due membri del seggio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Art. 16 - (Riunione informativa)

1 - Il Presidente del Consorzio, nella settimana antecedente il giorno stabilito per la votazione, organizza un incontro, rivolto a tutti i componenti dei seggi elettorali, durante il quale verranno fornite istruzioni finalizzate ad agevolare i compiti cui sono chiamati i seggi elettorali.

Art. 17 - (Compenso spettante ai componenti di seggio)

1 - Ai componenti del seggio spetta un compenso che sarà stabilito dalla Deputazione del Consorzio.

Art. 18 - (Sostituzione dei componenti di seggio)

1 - Qualora un componente di seggio nominato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente del Consorzio.

2 - Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio che disporrà con proprio atto la sostituzione. Nei casi di assenza o di impedimento,

sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

3 - Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente del seggio sceglie tra gli scrutatori il sostituto.

4 - Quando uno o entrambi gli scrutatori non siano presenti all'apertura del seggio, il presidente li sostituirà scegliendoli fra gli elettori presenti in sala che abbiano diritto a votare nel seggio, ad esclusione degli eventuali presentatori e candidati delle liste da votare, e di tale sostituzione farà cenno nel verbale. Lo stesso dicasi per il segretario del seggio.

5 - In caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando sia presente almeno un componente del seggio, oltre al presidente. Questi dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione del seggio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità previste al precedente comma.

Art. 19 - (Compiti dei componenti di seggio)

1 - Il presidente del seggio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dal vicepresidente.

2 - Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni del seggio e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

3 - Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare egli provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale.

4 - Il vicepresidente coadiuva il presidente del seggio e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.

5 - Gli scrutatori compiono gli atti di seguito illustrati, concernenti le operazioni di autenticazione (visto) delle schede, d'identificazione degli elettori, di scrutinio.

Art. 20 - (Consegna del materiale di seggio)

1 - Il Presidente del Consorzio provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, sia consegnato al presidente del seggio, quanto segue:

- a) due elenchi degli aventi diritto al voto nel seggio di cui uno a disposizione degli elettori per la consultazione;
- b) l'elenco generale degli aventi diritto al voto nonché i titoli di legittimazione di cui all'art.10 dello Statuto;
- c) una copia del manifesto di convocazione dell'Assemblea;

- d) tre copie, di cui due da affiggere nella sala delle votazioni, di ciascuna lista dei candidati;
- e) una copia dello Statuto consortile;
- f) una copia del regolamento elettorale;
- g) il plico sigillato contenente le schede di votazione con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse distinte per fascia di rappresentanza;
- h) prospetti per le operazioni di scrutinio;
- i) due copie dello schema del verbale;
- j) buste, carta, cancelleria, penne biro ad inchiostro indelebile in numero sufficiente.

2- Del predetto materiale il presidente del seggio rilascerà ricevuta.

Art. 21 - (Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione)

1 - Alle ore 16,00 del giorno che precede la votazione, il presidente costituisce il seggio, chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

2 - Il presidente sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.

3 - Il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, procede alle seguenti operazioni preliminari:

- a) affissione nella sala di votazione del manifesto di convocazione dell'assemblea e di due copie per ciascuna lista di candidati;

- b) accertamento che le cabine ed i tavoli occorrenti per la votazione siano installati in modo da garantire la segretezza del voto. Nel verbale dovrà essere presa nota degli interventi adottati per eliminare eventuali deficienze;
- c) accertamento che le urne siano vuote e quindi loro sugellazione con strisce di carta sulle quali i componenti del seggio apporranno la loro firma;
- d) apertura del plico contenente le schede di votazione e controllo delle stesse; le schede saranno disposte sul tavolo ripartendole per fascia di rappresentanza; tutte le schede di votazione porteranno sulla facciata il visto del Presidente del seggio o di uno scrutatore;
- e) predisposizione ed affissione all'esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile, di un cartello con la seguente dicitura: *"Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario"*.

Art. 22 - (Schede di votazione)

1 - Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore, a seconda della fascia di rappresentanza e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista, in carattere grande, un numero progressivo arabo di contrassegno, nell'ordine di presentazione.

2 - Nello spazio situato sotto il riquadro di contrassegno numerato saranno tracciate, prima delle generalità dei candidati di ciascuna lista, apposite caselle, in modo che l'elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine ai candidati della lista votata.

Art. 23 - (Autenticazione delle schede di votazione)

1 - Compite le operazioni di cui al precedente articolo 21, si procede all'autenticazione di tutte le schede di votazione.

2 - L'autenticazione delle schede deve essere compiuta prima dell'inizio delle operazioni di votazione apponendo sulla facciata delle schede stesse il visto del presidente o di uno scrutatore.

3 - Durante tale operazione nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

4 - Qualora il seggio accertasse la mancanza del visto su qualche scheda, questa dovrà essere annullata e comunque non potrà essere utilizzata per la votazione. Di ciò si farà cenno nel verbale.

Art. 24 - (Durata e validità delle votazioni)

1 - Le votazioni dovranno aver luogo in giorno festivo, con inizio alle ore 8 allorquando il presidente del seggio dichiarerà aperta la votazione.

2 - Tra l'inizio e il termine delle votazioni dovranno trascorrere dodici ore; tuttavia, se al momento stabilito per la chiusura delle votazioni sono ancora presenti nella sala delle votazioni elettori che non hanno

votato, il presidente li ammette a votare; quindi, dichiara chiusa la votazione.

3.- Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 25 - (Elettori)

1 - Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario.

2 - Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

3 - Hanno diritto a votare nell'ambito della fascia di appartenenza:

a) coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio;

b) il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, se elettori, anche se risultano iscritti in altro seggio dello stesso Consorzio.

4 - Gli elettori di cui al punto b) del comma precedente sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce all'elenco elettorale di seggio e di essi è presa nota nel verbale. Per i componenti del seggio non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati.

5 - I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di un altro elettore che sia stato scelto come accompagnatore. Il presidente

prima di consegnare la scheda, si accerterà, interpellando l'interessato, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio, della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore (ha votato con l'assistenza del sig.).

Art. 26- (Identificazione dell'elettore)

1 - L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato.

2 - A tal uopo deve esibire la carta di identità o altro documento di identificazione equipollente. Nell'apposita colonna di identificazione, sull'elenco di seggio, sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna d'identificazione.

Se nessuno dei membri del seggio può accertare sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore, noto al seggio, che attesti la sua identità. In tal caso l'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma a fianco del nome dell'elettore interessato.

3 - All'atto del riconoscimento vanno esibite le eventuali deleghe conferite da altro consorziato a norma dell'art.10 dello Statuto e del presente regolamento.

4 - In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio dei votanti, derivante da un errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di funzionari del Consorzio stesso, appositamente delegati, esibita e consegnata dall'interessato; di tale rettifica si farà cenno nel verbale.

Art. 27 - (Operazioni di votazione)

1 - Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente consegna a quest'ultimo, di cui verrà letto ad alta voce il nome, la penna biro per l'espressione del voto e la scheda che gli compete a seconda della fascia di appartenenza.

2 - L'elettore, ricevuta la scheda e la penna, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda e restituirla al presidente del seggio.

3 - Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

4 - Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.

5 - Il presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda - che dovrà essere annullata - e sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.

6 - Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore. Analoga annotazione va fatta nell'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

7 - L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra, da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione,

sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

8 - All'atto della restituzione della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore, se sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore stesso; dopo aver ripetuto il nome dell'elettore per riscontro da parte dello scrutatore, pone la scheda nell'urna.

9 - Nel caso in cui la scheda restituita dall'elettore risulti mancante del visto del presidente o di uno scrutatore non deve essere posta nell'urna: essa è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da uno scrutatore ed allegata al verbale;

10 - Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna dell'elenco elettorale del seggio a ciò destinata.

Art. 28 - (Espressione di voto)

1 - L'elettore esprime il voto di lista apponendo un segno di croce sulla casella in cui è indicato il numero che contraddistingue la lista.

2 - L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati inclusi nella lista da lui votata, mediante apposizione di croce nelle caselle che precedono il cognome dei candidati.

3 - Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

4 - Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

5 - Nel caso di lista unica sono altresì nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

6 - Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dei seggi da assegnare sono nulle.

7 - Le preferenze per candidati compresi in altre liste sono inefficaci.

8 - Se l'elettore non abbia indicato alcuna preferenza di lista ma abbia espresso una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

9 - Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso una sola preferenza per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

10 - Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i Consiglieri per i quali l'elettore ha diritto a votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco

del medesimo; in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.

11 - Qualora in una fascia sia stata presentata una sola lista dei candidati, gli elettori possono dare il voto anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia non compresi nella lista presentata. Sulle schede, a tal fine, saranno tracciate in ogni caso tante righe in bianco, quanti sono i Consiglieri da eleggere in quella fascia, sulle quali l'elettore potrà scrivere i nomi cui intende dare il voto.

Art. 29 - (Operazioni preliminari allo scrutinio)

1 - Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

2 - Le schede non utilizzate, previo riscontro numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

3 - Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.

4 - Il presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.

5 - Il presidente assegna ad uno scrutatore il compito di registrare, insieme con il segretario, i voti che a mano a mano saranno rilevati

dalle schede e al secondo scrutatore quello di deporre a parte, sul tavolo, la scheda il cui voto è stato spogliato.

6 - Per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; di uno scrutatore e del segretario che prendano nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due prospetti per le operazioni di scrutinio, del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti; nonché del secondo scrutatore che ponga la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Art. 30 - (Operazioni di scrutinio)

1 - Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.

2 - Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio subito dopo ultimate le operazioni di riscontro e debbono svolgersi senza alcuna interruzione.

3 - Il presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e procede allo spoglio delle schede estraendo dall'urna queste ultime una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato.

4 - Contemporaneamente il segretario ed uno scrutatore prenderanno separatamente nota, nei prospetti di scrutinio, del numero di voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti.

5 - Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente:

a) accerta, per ciascuna delle quattro fasce di rappresentanza, che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e quelle spogliate è pari al numero delle schede non utilizzate;

b) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio;

c) accerta che il totale delle schede, per ciascuna delle quattro fasce di rappresentanza, corrisponda a quello registrato, per la corrispondente fascia, nei prospetti di scrutinio.

6 - Ultimate le operazioni di riscontro, il presidente, dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale. L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

Art. 31 - (Schede corrispondenti a voti validi)

1 - Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2 - La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

3 - Le schede corrispondenti a voti validi devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 32 - (Schede corrispondenti a voti contestati)

1 - Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decidono in via provvisoria, a maggioranza, il presidente del seggio e gli scrutatori.

2 - I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni andranno anche riportate nel verbale.

3 - Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e dai due scrutatori e, una volta raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

Art. 33 - (Schede nulle e schede bianche)

1 - Sono nulle le schede prive del visto di autenticazione del presidente o di un altro componente del seggio, o che presentino scritte o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

2 - Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

3 - Sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte.

4 - Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto del presidente o di uno scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura.

5 - Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale.

6 - Le schede nulle e le schede bianche devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e dai due scrutatori. Quindi, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

Art. 34 - (Verbale delle operazioni del seggio)

1 - Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare, secondo lo schema predisposto dal Consorzio che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione delle eventuali schede che durante le operazioni di votazione fossero state annullate, delle schede bianche, nulle, contenenti voti validi e contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio.

2 - Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a

quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede.

3 - Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio.

Art. 35 - (Chiusura del seggio)

1 - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste, così distinte:

- a) busta relativa alle schede contenenti voti validi;
- b) busta relativa alle schede contenenti voti contestati;
- c) busta relativa alle schede bianche e nulle;
- d) busta relativa alle schede deteriorate ed annullate;
- e) busta relativa ai prospetti di scrutinio;
- f) busta relativa al verbale e a tutti gli atti e documenti;
- g) busta relativa al materiale residuo.

2 - Su ciascuna busta, sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori, sarà indicato il contenuto ed il seggio; tutte le buste ed il plico contenente le schede non utilizzate, unitamente alle due copie del verbale, saranno consegnati dal presidente del seggio al funzionario del Consorzio all'uopo designato dal Presidente e della consegna sarà rilasciata ricevuta al presidente del seggio.

Art. 36 - (Proclamazione e pubblicazione dei risultati)

1 - Il Consiglio dei Delegati uscente provvede a proclamare e pubblicare, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni, con proprio verbale, i risultati elettorali desunti dai verbali delle singole sezioni.

Art. 37 - (Rinuncia-Proclamazione integrativa)

1 - Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti il Consiglio dei Delegati procederà alla proclamazione integrativa del subentrante che sarà il primo dei candidati non eletti della medesima lista della stessa fascia di appartenenza del rinunciatario.

Art. 38 - (Disposizioni finali)

1 - Una copia dei verbali delle operazioni elettorali deve essere inviata, senza ritardo, al Presidente della Giunta Regionale. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

2 - Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali.

Indice

- Art. 1 Assemblea dei consorziati
- Art. 2 Fasce di contribuenza ai fini delle elezioni consortili
- Art. 3 Convocazione Assemblea
- Art. 4 Ineleggibilità ed incompatibilità
- Art. 5 Diritto di voto
- Art. 6 Approvazione, deposito e pubblicazione elenco aventi diritto al voto
- Art. 7 Richieste di rettifica e successive variazioni all'elenco
- Art. 8 Candidati e sottoscrittori di lista
- Art. 9 Liste dei candidati
- Art. 10 Presentazione ed accettazione delle liste
- Art. 11 Sezioni elettorali
- Art. 12 Assegnazione dei seggi
- Art. 13 Cumulo dei contributi
- Art. 14 Deleghe e atti abilitanti all'espressione del voto
- Art. 15 Composizione e nomina del seggio elettorale – Validità delle operazioni
- Art. 16 Riunione informativa
- Art. 17 Compenso spettante ai componenti di seggio
- Art. 18 Sostituzione dei componenti di seggio
- Art. 19 Compiti dei componenti di seggio
- Art. 20 Consegna del materiale di seggio
- Art. 21 Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione

- Art. 26 Identificazione dell'elettore
- Art. 27 Operazioni di votazione
- Art. 28 Espressione di voto
- Art. 29 Operazioni preliminari allo scrutinio
- Art. 30 Operazioni di scrutinio
- Art. 31 Schede corrispondenti a voti validi
- Art. 32 Schede corrispondenti a voti contestati
- Art. 33 Schede nulle e schede bianche
- Art. 34 Verbale delle operazioni del seggio
- Art. 35 Chiusura del seggio
- Art. 36 Proclamazione e pubblicazione dei risultati
- Art. 37 Rinuncia - Proclamazione integrativa
- Art. 38 Disposizioni finali